

Circolare n°21 del 29.11.2019

DL Collegato manovra:

le principali novità previste dal DL n. 124/2019

Premessa

Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla **repressione delle frodi fiscali attraverso l'introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all'inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000** (c.d. reati fiscali).

Tra le varie modifiche apportate, **l'introduzione di una nuova disciplina relativa alla responsabilità solidale in materia di appalti, applicabile a decorrere dal 01.01.2020** (salvo ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto). Secondo le disposizioni introdotte con il DL n.124/2019 il committente andrà a sostituirsi nel pagamento delle ritenute sul lavoro dipendente (e assimilate) all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice. Tali soggetti dovranno comunicare al committente sostituto d'imposta le ritenute da versare ed i dati di calcolo, nonché fornire la provvista economica necessaria per procedere al pagamento delle ritenute tramite F24. In caso di inadempimento, viene prevista una dettagliata disciplina sulla responsabilità nel pagamento delle ritenute: a titolo esemplificativo, qualora il committente proceda al pagamento dei compensi nonostante le imprese appaltatrici (affidatarie e subappaltatrici) non provvedano al pagamento delle ritenute, potrà essere considerato responsabile per la somma mancante.

Con riferimento alla contestazione delle **fattispecie di reato fiscali**, invece, si segnala **l'estensione dell'ambito di applicazione dei delitti attraverso la riduzione delle soglie di rilevanza applicabili e segnala una profonda riforma della disciplina relativa alla compensazione**

Di seguito illustriamo le principali novità del provvedimento, segnalando da subito che **le disposizioni potrebbero essere oggetto di modifiche in sede di conversione del DL n. 124/2019 ad opera della legge di conversione.**

Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019)

Compensazione fiscale

In **materia di compensazione**, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:



CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E COMPENSAZIONE

In caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall'elenco VIES, i contribuenti non possono utilizzare i crediti in compensazione.

Il divieto di compensazione si applica **a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione** della partita IVA dall'elenco VIES. Al contribuente è in ogni caso **consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.**

COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24** del credito IVA annuale o trimestrale, **del credito IRPEF, IRES, IRAP** ed imposte sostitutive può essere **effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza da cui emerge il credito.**

La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Con riferimento alla **verifica dei modelli F24**, si segnala che qualora a l'Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica la **nuova sanzione di 1.000 euro per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).**

In caso di mancato pagamento tempestivo, l'Agente per la riscossione notifica **cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.**

Limite all'uso del denaro contante

Viene prevista la **riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:**



LIMITI USO DENARO CONTANTE

Periodo interessato	Limite
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021	2.000 euro
Dal 01.01.2022	1.000 euro

Viene inoltre previsto l'innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.

Credito d'imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati

Viene introdotto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a 400.000 euro**.

Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.

Viene inoltre stabilito che, **a decorrere dal 01.07.2020 la mancata accettazione di un pagamento eseguito con carta di pagamento di qualsiasi importo** può essere sanzionata con un **importo pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione**.

Responsabilità solidale negli appalti

Con l'articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto il nuovo articolo 17 bis al D.Lgs. n. 241/97 in materia di **responsabilità nel versamento delle ritenute sul lavoro di committenti, appaltatori, affidatari e subappaltatori**. La modifica introduce un sistema che vincola – di fatto – il committente a **verificare la regolarità dei versamenti effettuati da appaltatori e subappaltatori sostituendosi a questi all'atto del versamento delle ritenute**.

In particolare:

1. il committente pagherà, in luogo di imprese affidatarie, subappaltatrici e appaltatrici, le ritenute sul lavoro dipendente;





2. tali soggetti dovranno fornire le somme corrispondenti alle ritenute al committente, in alternativa alla **richiesta di compensazione con le somme loro spettanti per i lavori**;
3. tali soggetti **dovranno fornire i dati relativi ai dipendenti necessari per la determinazione della ritenuta da versare**;
4. il committente potrà **sospendere i pagamenti nel caso in cui verifichi l'irregolarità dell'operato di uno dei soggetti coinvolti nel servizio o nell'opera**.

Viene inoltre prevista una certificazione (c.d. DURC fiscale) grazie alla quale le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed affidatarie **potranno effettuare direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione**. Per la sua applicazione è necessario l'intervento di un apposito provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Reverse charge per somministrazione manodopera

Con riferimento ai **soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment (enti pubblici)**, viene prevista **l'applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera**. L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE**.

Proroga termine versamento rottamazione ter

Con l'articolo 3 DL n. 119 del 23.10.2018, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la **procedura di rottamazione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione**.

In particolare in occasione della conversione in legge **il legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31.07.2019 oggi ulteriormente prorogata al 30.11.2019**.

Per effetto di tale proroga: *i)* il termine per il versamento della prima rata (in scadenza lo scorso 31.07.2019) **viene prorogato fino alla scadenza del 30.11.2019, ovvero il termine previsto per il pagamento della seconda rata**; *ii)* per i soggetti che hanno **aderito alla rottamazione bis e successivamente ammessi alla rottamazione ter**, il termine previsto per il pagamento della prima rata **va a coincidere, come nel caso precedente, con il termine per il versamento della seconda rata del 30.11.2019** (viene mantenuta una differenza rispetto ai termini di dilazione a



Disposizioni in materia di fattura elettronica

seconda che il contribuente abbia o meno provveduto al pagamento delle somme previste in scadenza al 07.12.2018);

In materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:

SISTEMA TESSERA SANITARIA

I **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS** non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all'obbligo di **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.**

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta** (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse e pubblicheremo nei prossimi giorni circolari specifiche sulle novità di maggior interesse ed importanza

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

